



S E N T E N Z A N . 1 1 5 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73567

R I P R O P O S T O D A

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Florinda Di Leva (del foro di Torre Annunziata), nonché elettivamente domiciliato a Torre Annunziata in via Roma n° 171;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Di Maio, Nicola Di Ronza e Gianluca Tellone (iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale rispettivamente di Torre Annunziata, Napoli ed Avellino), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n° 61 presso il Coordinamento Regionale Legale INPS per la Campania.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione l'11 aprile 2022 (omissis) ha riproposto un giudizio da lui incardinato il 13 ottobre dell'anno precedente dinanzi al tribunale di Torre Annunziata, avente ad oggetto la misura del contributo di riscatto del periodo di durata legale del corso di laurea: giudizio riguardo

al quale, con sentenza n° 456/2022, era stata declinata la giurisdizione in favore di questa Corte. Nel merito, riguardo al contributo in questione, il (omissis) ha lamentato che, pur nel caso in cui il periodo da riscattare si fosse collocato in tutto o in parte anteriormente al 1995, risultava applicabile l'agevolazione prevista dal comma 6 dell'art. 20 del D.L. n° 4/2019, convertito dalla legge n° 26/2019, in luogo della misura di 181.146,33 euro determinata dall'INPS: perché la futura pensione sarebbe stata calcolata anche con il sistema contributivo.

Perciò egli ha domandato il riconoscimento di quell'agevolazione e la conseguente rettifica del provvedimento tramite cui l'INPS gliel'aveva negata.

2. Con comparsa depositata il 14 novembre 2022 si è costituito l'INPS, sostanzialmente condividendo la postulazione avversaria e, tuttavia, subordinando l'accoglimento di quest'ultima ad un'ulteriore istanza del (omissis) mediante cui questi optasse per il "... calcolo contributivo della pensione ...".

3. Quindi, con ordinanza emessa all'udienza del 2 dicembre 2022, è stato assegnato alle parti termine anche al fine di documentare l'eventuale adesione del (omissis) a quanto prospettato dall'INPS e di chiarire l'esito delle altre due parallele istanze versate in atti unitamente al ricorso originario. Tuttavia, di quel termine, s'è avvalso soltanto (omissis), peraltro limitandosi a depositare memoria conclusionale.

Infine, all'udienza del 20 novembre 2023, la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione, venendo quindi data lettura della presente sentenza.

D I R I T T O

4. Preliminarmente va confermata la giurisdizione di questa Corte riguardo alla domanda attorea: perché, dal prospetto di calcolo del contributo di riscatto di cui alla determina INPS censurata dal (omissis) (all. 3 all'atto di riproposizione, a cui sono riferiti anche gli ulteriori documenti di sèguito menzionati), si desume che egli

prestava servizio alle dipendenze di un'amministrazione statale. Perciò il riscatto per cui è lite varrebbe in vista del conseguimento di una pensione a carico dello Stato.

5. Ciò premesso, sul piano fattuale quella determina INPS rende evidente che il riscatto ivi contemplato era circoscritto al periodo di durata legale del corso di studi universitario: cioè a quello oggetto dell'istanza che costituisce l'allegato 8.

Invero quest'ultima è l'unica istanza non soltanto ad esser contemplata nel ricorso originario; ma anche la cui presentazione può dirsi realmente dimostrata, nella data del 12 febbraio 2020 e nella versione corredata dal numero di protocollo presente sulla copia versata in atti dall'INPS. Mentre permane oscuro il senso della produzione attorea riguardo alle ulteriori istanze concernenti il triennio del dottorato di ricerca (all. 7) ed il quadriennio del corso di specializzazione *post lauream* (all. 9): delle quali, per inciso, non è dimostrata l'effettiva presentazione, come non lo è per quella oggetto del contendere, almeno nella versione di cui al predetto allegato 8.

6. Altresì, *in iure*, la vicenda è imperniata sull'art. 2 del decreto legislativo n° 184/1997, in tema di riscatto dei corsi universitari, il quale sancisce:

- al comma 5, che “per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda”, che inoltre “la retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto” e che, infine “detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati”;
- al comma 5-*quater*, introdotto dal D.L. n° 4/2019 convertito dalla legge n° 26/2019, che “è consentita la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo” e che, “in tal caso, l'onere dei

periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda”.

7. Palesemente, però, nell'istanza di riscatto presentata dal (omissis)e versata in atti dall'INPS appaiono richiamate, quali modalità di calcolo, esclusivamente quelle contemplate dal comma 5. Mentre non era prevista, in quella medesima istanza, alcuna possibilità di optare per l'applicazione del comma 5-*quater*, contrariamente a quanto invece indicato nel mero modulo di cui all'allegato 8.

Perciò l'assenza di quella previa opzione, che il (omissis)ben avrebbe potuto manifestare in virtù del secondo periodo del comma 23 dell'art. 1 della legge n° 335/1995 vantando alla data dell'istanza di riscatto “... un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema [contributivo] medesimo”, ha reso inevitabile la determina poi adottata dall'INPS ed il correlativo calcolo del contributo di riscatto, ben più oneroso di quello invocato.

8. Nonostante il conseguente rigetto della domanda attorea, la peculiarità del caso di specie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 73567, riproposto da (OMISSIS)contro l'INPS:

- 1) rigetta la domanda proposta;
- 2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
- 3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 20 novembre 2023.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 04.03.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli